

DEL 17 OTTOBRE 2003

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Generale di Contabilità dell'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:

- l'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 così come sostituito dal D.lgs. 229/99, che prevede l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, ispirata ai principi del Codice Civile, in sostituzione della contabilità finanziaria;
 - l'articolo 2423-bis del Codice Civile che individua i principi che devono essere rispettati nella redazione del bilancio;
 - gli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile rubricati, rispettivamente, "Relazione sulla gestione" e "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio";
 - considerato che il sistema contabile dell'Istituto, ispirato ai principi civilistici sopra riportati, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie;
 - dato atto altresì che le citate finalità sono realizzate mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura unicità e coerenza delle informazioni;
 - ritenuto conseguentemente opportuno emanare un Regolamento Generale di Contabilità che detti delle norme ad hoc atte a garantire il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
 - visto in tal senso l'allegato Regolamento composto da n. 16 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico e del Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

- di dare atto di quanto descritto in premessa, parte integrante del presente provvedimento, e conseguentemente:

- 1) di approvare il Regolamento Generale di Contabilità dell'Istituto, composto da n. 16 articoli, parte integrante del presente atto, con abrogazione di ogni precedente disciplina interna in materia non compatibile con le disposizioni del Regolamento medesimo;
- 2) di stabilire che la disciplina oggetto del presente provvedimento entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del riscontro positivo di controllo (anche mediante silenzio-assenso);
- 3) di dichiarare il presente provvedimento soggetto a controllo preventivo ai sensi del D.P.R. n.617/1980 e norme correlate.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Roberto Pinardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Graziano Arbosti



Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta"

REGOLAMENTO GENERALE DI CONTABILITA'

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento attua i principi dettati dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 così come sostituito dal D.Lgs 229/99, relativi all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, ispirata ai dettami del codice civile, in sostituzione della contabilità finanziaria.

Art. 2 Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Ministero, Il Ministero della Salute;
 - b) per Regione, la Regione Lombardia;
 - c) per Istituto, l'Istituto Neurologico Carlo Besta;
 - d) per Commissario Straordinario, il Commissario Straordinario dell'Istituto;

Il presente regolamento detta disposizioni relative alla contabilità dell'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta.

Capo II: CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 3 Definizione del Sistema Contabile

1. Il sistema contabile dell'Istituto, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Istituto sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 4 Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.



Art. 5 Documento programmatico (budget)


1. Il Commissario Straordinario su proposta della Direzione Strategica, sentito il Collegio di Direzione approva il bilancio preventivo e il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per i Dipartimenti Gestionali ed i Dipartimenti Funzionali e per i Programmi integrati di ricerca.
2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore ai fini della gestione interna dell'Istituto e del monitoraggio del relativo andamento.
3. Al termine del primo semestre il Commissario Straordinario verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione della Direzione Strategica.
4. Ove, per circostanze eccezionali o non dipendenti dall'Istituto, non sia possibile pervenire all'approvazione del bilancio preventivo e del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Commissario Straordinario su proposta della Direzione Strategica delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fissa limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale e regionale.

Art. 6 Piano pluriennale degli Investimenti

1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Commissario Straordinario, su proposta della Direzione Strategica e' corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare ed i risultati attesi.

Art. 7 Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 bis e seguenti del codice civile.
2. Il bilancio dell'Istituto, corredato dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:
 - a) Stato patrimoniale
 - b) Conto economico
 - c) Nota integrativa
3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Commissario Straordinario al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del prescritto parere.
4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Commissario Straordinario, su proposta della Direzione Strategica entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Al bilancio è allegata la Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.



Art. 8 Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Istituto adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Istituto e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

Art. 9 Libri contabili

1. L'U.O. Economico Finanziaria provvede alla tenuta del libro giornale e l'U.O. Provveditorato Economico provvede alla tenuta del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III: INFORMATIVA AL MINISTERO E ALLA REGIONE

Art. 10 Comunicazioni relative al documento programmatico e al bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di previsione, il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'art. 4, dopo l'approvazione del Commissario Straordinario, sono inviati al Ministero e alla Regione, per l'esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il bilancio d'esercizio, corredato dalla Relazione sulla gestione, di cui all'art. 6. dopo l'approvazione del Commissario Straordinario, è inviato al Ministero e alla Regione, per l'esercizio delle funzioni di controllo.
3. L'Istituto, ove richiesto dal Ministero e/o dalla Regione, provvede agli adempimenti contabili necessari ad integrare le informazioni riportate nei documenti di cui ai comma 1. e 2.

Capo IV: TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE

Art. 11 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati, ovvero stipulando convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara. Qualora la gara sia dichiarata deserta o sia pervenuta solo un'offerta valida, l'Istituto si riserva la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, qualora ottenga condizioni di fornitura migliori.
2. Per i trasferimenti all'Istituto da parte del Ministero e della Regione si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 12 Dirigenti preposti alle attività finanziarie di tesoreria

1. Il Commissario Straordinario individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilità speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.

Art. 13 Dirigenti autorizzati alle spese

1. I Dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Commissario Straordinario.
2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza assegnate ai dirigenti autorizzati, sono disciplinate con provvedimento del Commissario Straordinario.
3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Commissario Straordinario solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni dei budget.
4. Il Commissario Straordinario, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone alla Direzione Strategica le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

Capo V: PAGAMENTO DEI FORNITORI

Art. 14 Ambito di applicazione

1. L'Istituto, organismo di diritto pubblico, per il pagamento dei fornitori di lavori, di servizi e di beni necessari per il suo funzionamento applica le normative vigenti, ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale.
2. I pagamenti ai fornitori vengono, di norma, effettuati secondo un criterio di temporalità che rispetti la par condicio tra gli stessi e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, in conformità a quanto dispone l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge n.9/93 convertito in Legge 18 Marzo 1993 n. 67 e modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/1995.

Art. 15 Procedure di pagamento

1. Per i pagamenti delle forniture di beni e servizi, l'Istituto rispetta le condizioni di pagamento sottoscritte nei contratti, nei limiti delle disponibilità liquide esistenti.
2. Per i pagamenti delle forniture nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, l'Istituto si attiene a quanto stabilito dal D.M. 10-4-2000 n. 145, nei limiti delle disponibilità liquide esistenti.
3. Qualora le disponibilità liquide esistenti non consentissero il rispetto di quanto stabilito nei comma 1. e 2., l'Istituto, in alternativa, procede nei pagamenti nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture casi come pervenute o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa assunto.
4. In carenza di disponibilità finanziarie, l'Istituto può ricorrere all'anticipazione di cassa con il proprio Tesoriere nei limiti delle normative e delle disposizioni regionali vigenti.
5. L'Istituto provvede a deliberare l'individuazione delle somme non soggette a pignoramento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 18 Marzo 1993 n. 67.



Capo VI: CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 16 Descrizione e finalità

1. In conformità a quanto prevede l'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 così come sostituito dal D.lgs. 229/99, l'Istituto ha messo in essere tutta la procedura inerente il controllo di gestione.
2. La valenza del controllo di gestione è quella di individuare ed allocare in modo corretto e tempestivo il consumo delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale. Per perseguire tale finalità è stato individuato un piano dei centri di costo che viene revisionato annualmente o quando si manifesti la reale necessità di monitorare un'attività specifica e/o strategica.
3. Per ulteriori specificazioni si rimanda alla procedura del controllo di gestione presente nel manuale della qualità (PR 36).

